

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 gennaio 2021.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2020.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi», e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1986, n. 228;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione

della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2015, n. 144, come da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 23 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2020, n. 169;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2020, concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 7 aprile 2020, n.92.

Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto, pertanto, di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2020 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. 12777 del 10 aprile 2020, sugli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2020 e, ai fini della determinazione dell'indennizzo per la categoria degli ovi-caprini, sulla conferma della decurtazione pari al 35% dell'indennità riconosciuta per il 2020 per la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con età uguale o maggiore a sei anni;



Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in euro 480,96.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in euro 886,90.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in euro 465,80.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in euro 853,63.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto, parte integrante dello stesso, sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. Le misure delle indennità di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, è stabilita in euro 111,72 per i capi iscritti e in euro 93,32 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché

infetti da brucellosi, è stabilita in euro 147,75 per i capi iscritti e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.

3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2020.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2021

Il Ministro della salute

SPERANZA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

GUALTIERI

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. ne n. 318



ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTE E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2020

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 480,96		Indennità spettante nella misura massima di € 886,90 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	151,00	118,52	275,56	227,37
VITELLONE maschio..... femmina	// 308,79	149,17 226,14	// 570,54	246,42 428,41
MANZO maschio	//	161,62	//	237,48
femmina	411,69	313,19	752,94	599,51
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA Di età non superiore a 8 anni ... Di età superiore a 8 anni	473,81 480,96	371,50 382,31	869,00 886,90	673,00 701,32
TORO.....	137,86	//	227,19	//




TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTE E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2020

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 465,79		Indennità spettante nella misura massima di € 853,63 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	130,39	102,40	238,41	193,63
VITELLONE (BUFALO) maschio..... femmina	// 238,42	106,66 190,01	// 440,93	176,57 360,75
MANZO (BUFALO) maschio	//	123,80	//	181,51
femmina	350,49	267,00	621,27	510,50
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni Di età superiore a 8 anni	465,79 333,65	387,82 273,87	853,63 615,68	700,38 503,10
TORO (BUFALO).....	129,25	//	213,41	//

